

comportano la trattativa della retribuzione corrispondente all'intero periodo di continuità dell'orario di ufficio nel corso del quale si sono verificate.

Per il periodo di continuità di orario di ufficio, si intende:

- a) nel caso di giornata ad orario spezzato, ciascuno dei due turni nei quali l'orario è suddiviso;
- b) nel caso di giornata ad orario unico, l'intera giornata.

2°) - qualora le astensioni personali dal lavoro dovessero risultare consecutive oppure reiterate nel tempo, la trattativa va eseguita per una intera giornata di retribuzione.

Resta in ogni caso salva l'applicabilità di sanzioni disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.

La Direzione generale è incaricata di dare esecuzione e comunicazione di quanto sopra al personale, nelle debite forme.

(1) alla pag. 15, riga 13<sup>a</sup>, va inserita la parola "maggiore" - postilla approvata